

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI SALA BOLOGNESE**

*Città Metropolitana di Bologna*

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA

Nr. Progr. **77**  
Data **19/12/2024**  
Seduta NR. **11**  
Titolo **4**  
Classe **1**  
Sottoclasse **0**

*Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione -*

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la SALA CONSILIARE in P.zza Marconi n. 1 - PADULLE, oggi **19/12/2024** alle ore **18:30** in adunanza di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BASSI EMANUELE	S	MAZZONI STEFANO	S	BERTONI ANGELA	S
RIBERTO ELEONORA	S	INCOGNITO NUNZIATA	S	QUATTRINI PAOLO	S
LORENZONI VANES	N	BELLINI CINZIA	S	CIUFFETTI MAURO	S
BONORA ROBERTO	S	BIANCHINI VALENTINO	N		
ZINI NICOLO'	S	MARINO ERNESTO	S		
<i>Totale Presenti: 11</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti giustificati i signori:

*LORENZONI VANES, BIANCHINI VALENTINO*

Assenti NON giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

*TRAPPELLA ORNELLA, CAPPuccio MICHELE, BORTOLOTTI EDRA*

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, *CICCIA ANNA ROSA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, BASSI EMANUELE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

*BELLINI CINZIA, LORENZONI VANES, CIUFFETTI MAURO.*

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono resi disponibili nell'Area Riservata accessibile dall'Albo Pretorio on-line del Comune di Sala Bolognese almeno 48 ore prima.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 77 DEL 19/12/2024

### OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA

Il Sindaco introduce l'oggetto e passa la parola all'Assessore al Bilancio Trapella che illustra il punto. Per il contenuto degli interventi si demanda alla deregistrazione della seduta consiliare.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "*... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...*", e dall'altro che: "*... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai comma da 739 a 783 ...*".

RICHIAMATO l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 con il quale, a decorrere dal 01 Gennaio 2020, sono abrogati il comma 639 nonché i comma successivi dell'art.1 della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta IUC limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della Tasi (restano ferme le disposizioni TARI) abrogando altresì le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente Legge;

#### DATO ATTO che,

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 dispone che "*... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*";
- l'art. 149 del D.Lgs. n. 267/2000 conferma, che "*... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "*... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";
- l'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019 prevede che "*... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 77 DEL 19/12/2024

*Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.... In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...”;*

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. 34 in data 24/09/2020, e successive modificazioni e integrazioni;

ATTESA la necessità, in ragione del novellato quadro normativo, di modificare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria – IMU;

VISTO l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- la Legge n. 160/2019;

ATTESO che la proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del revisore unico dei conti, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito, sulla proposta di cui trattasi, per entrarne a far parte integrante e sostanziale, il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area “Finanziaria e Controllo” in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 4 (Marino Ernesto, Bertoni Angela, Quattrini Paolo e Ciuffetti Mauro) espressi nei modi e forme di legge su n. 11 consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

1. di approvare le modifiche al “*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, illustrate nell'allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il “*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, allegato B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente Regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2025;
4. di trasmettere in via esclusivamente telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 77 DEL 19/12/2024

5. di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale del Comune e garantire la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

INOLTRE, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa la novellata disciplina regolamentare,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'articolo 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 4 (Marino Ernesto, Bertoni Angela, Quattrini Paolo e Ciuffetti Mauro) espressi nei modi e forme di legge su n. 11 consiglieri presenti;

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

# **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 77 DEL 19/12/2024**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
BASSI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 23/12/2024



# COMUNE DI SALA BOLOGNESE

*Città Metropolitana di Bologna*

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Delibera 77 del 19/12/2024

Area Finanziaria/Controllo

### OGGETTO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA**

### *PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>IL DIRETTORE DI AREA</p> <p>Data 16/12/2024</p> <p>DEGLI ESPOSTI MARICA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</p> <p>Data 16/12/2024</p> <p>DEGLI ESPOSTI MARICA</p>

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
- MODIFICA**

**ALLEGATO A)**

Attuale stesura	Modifiche proposte
<p><b><i>Articolo 8 – Immobili concessi in comodato</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.</li> <li><del>2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato da enti ecclesiastici ad ONLUS ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.</del></li> <li>3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.</li> <li>4. L'esenzione opera solo con riferimento all'imposta municipale propria di competenza comunale e solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.</li> </ol>	<p><b><i>Articolo 8 – Immobili concessi in comodato</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.</li> <li><b>2. Abrogato.</b></li> <li>3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.</li> <li>4. L'esenzione opera solo con riferimento all'imposta municipale propria di competenza comunale e solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte <b>dal comma 1.</b></li> </ol>
<p><b><i>Articolo 9 – Abitazioni locate con contratto a canone concordato</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1. Il proprietario che concede in locazione immobili a titolo di abitazione principale (con residenza anagrafica) con regolare contratto a "canone concordato" dalle Associazioni di categoria ai sensi della Legge 431/1998, art. 2, c. 3, deve dichiarare la sussistenza di tale condizione nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 o con apposita autocertificazione ai sensi dell'art.</del></li> </ol>	<p><b><i>Articolo 9 – Abrogato</i></b></p>

<p><del>48 del DPR 445/2000, con allegata l'attestazione di rispondenza, entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione ministeriale citato. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.</del></p>	
<p><b><i>Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal <del>1° gennaio 2020</del>.</li> <li>2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</li> </ol>	<p><b><i>Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal <b>1° gennaio 2025</b>.</li> <li>2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</li> </ol>





OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU) - MODIFICA

**Comune di Sala Bolognese**  
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

*IMU*

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA***

Anno 2025

Approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 24.09.2020

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 13.10.2020 al 28.10.2020

Entrato in vigore dal 1° gennaio 2020

Modificato con deliberazione consiliare n. .... del .....

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal ..... al .....

Entrato in vigore dal 1° gennaio 2025

## **INDICE**

- Articolo 1     Oggetto
- Articolo 2     Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Articolo 3     Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Articolo 4     Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Articolo 5     Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili
- Articolo 6     Versamenti effettuati da un contitolare
- Articolo 7     Differimento del termine di versamento
- Articolo 8     Immobili concessi in comodato
- Articolo 9     Versamenti minimi
- Articolo 10    Rimborsi e compensazione
- Articolo 11    Attività di controllo e rateazione
- Articolo 12    Entrata in vigore del regolamento

**Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

**Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale entro il 30 settembre di ogni anno, determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

**Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

**Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

**Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
  - a. da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
  - b. da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

**Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare**

7. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

**Articolo 7 – Differimento del termine di versamento**

- Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di

versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

- Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
- Il differimento del termine di versamento di cui ai commi precedenti si applica solo alla quota di imposta comunale propria di competenza comunale.

#### **Articolo 8 – Immobili concessi in comodato**

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
3. L'esenzione opera solo con riferimento all'imposta municipale propria di competenza comunale e solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dal comma 1.

#### **Articolo 9 – Versamenti minimi**

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Articolo 10 – Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse stabilito nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 10.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto

divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

**Articolo 11 – Attività di controllo e rateazione**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate e della riscossione.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

**Articolo 12- Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.